

di compartecipazione IVA e per il fondo sanitario nazionale) ed agli enti di previdenza aumentati di 2.640 milioni, in relazione soprattutto a maggiori trasferimenti all'INPS;

- maggiori impegni per i Redditi da lavoro dipendente ( 186 milioni di euro). L'incremento riguarda soprattutto la retribuzione lorda in denaro ed i contributi effettivi a carico del datore di lavoro. Per quanto riguarda la retribuzione , l'espansione è dovuta al fatto che l'anno 2003 congloba gli arretrati contrattuali di competenza dell'anno 2002;

- i consumi intermedi registrano un lieve aumento di 33 milioni. La spesa del comparto in esame comprende i rimborsi a Poste Italiane SpA delle anticipazione relative a spese di giustizia pregresse effettuate negli anni 2002 e precedenti per circa 400 milioni. Al netto di tale partita il comparto in esame registrerebbe un decremento di circa 360 milioni.

- maggiori impegni per le poste correttive e compensative delle entrate (8.519 milioni di euro) in relazione soprattutto alle vincite al lotto e versamenti alla contabilità speciale intestata alla struttura di gestione che provvede alla regolazione in entrata di fondi di bilancio, determinati da regolazioni contabili di imposte relative ad anni pregressi.

Gli interessi sul debito pubblico presentano una flessione pari a 8.746 milioni, imputabili in prevalenza a titoli del debito pubblico.

Con riferimento agli impegni in conto capitale il citato decremento di 14.779 milioni ha interessato in maniera particolare:

- altri trasferimenti in conto capitale la cui flessione pari a 11.284 milioni è relativa a minori impegni destinati ai disavanzi USL ed alla cartolarizzazione degli immobili degli enti previdenziali;

- minori impegni per acquisizione di attività finanziarie, il cui decremento pari a 1.497 milioni è riferibile soprattutto a minori impegni per apporti al capitale sociale delle ferrovie dello Stato e dell'ANAS;

- minori trasferimenti alle imprese per 3.157 milioni di euro relativi alla compensazione dei crediti di imposta per l'occupazione e gli investimenti; negli anni passati tale partita veniva contabilizzata tra le poste correttive e compensative delle entrate .

Per contro si registra un incremento nelle amministrazioni centrali all'interno delle quali si registra un aumento di impegni per 1.867 milioni. Tale espansione è imputabile al fondo innovazione tecnologica ed a quello di rotazione per le politiche comunitarie.

### **8.3.2 - I Bilanci di Regioni, Province, Comuni e Comunità montane**

#### **CONSIDERAZIONI GENERALI**

##### ***Premessa***

##### ***La finanza degli Enti Locali***

Il sistema dei trasferimenti erariali si inquadra nel più ampio concetto di finanza propria e derivata. Tale concetto è fissato nei principi generali nell'articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, di riforma del Titolo V, della parte seconda, della Costituzione ha successivamente rimodellato i poteri e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali e previsto sensibili cambiamenti all'ordinamento degli Enti Locali in prospettiva federalista. Tra i tratti essenziali della riforma figura anche la riformulazione

dell'articolo 119 della Costituzione, sulla base del quale vengono delineati i rapporti finanziari tra lo Stato e gli Enti Locali e costituzionalizzato il principio di autonomia finanziaria di questi ultimi.

La legge del 5 giugno 2003, n. 131 (legge "La Loggia"), recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3", apre quindi la strada all'applicazione delle disposizioni contenute nel novellato Titolo V, della parte II, della Costituzione. Tra i contenuti della predetta legge va evidenziata anche la disposizione che contempla il conferimento della delega al Governo per l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e per la revisione del Testo Unico e delle norme in materia di Enti Locali, in conformità al nuovo quadro costituzionale.

Tornando alla normativa vigente in materia di trasferimenti erariali agli Enti Locali, il richiamato articolo 149 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riconosce, nell'ambito della finanza pubblica, autonomia finanziaria a Comuni e Province fondata sulla *certezza di risorse proprie e trasferite*, principio questo in precedenza introdotto dall'articolo 54, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. In tale disposizione viene anche precisata la tipologia di entrate che costituiscono la finanza di Comuni e Province (addizionali, compartecipazioni, imposte, tasse, trasferimenti statali e regionali, ecc.). In relazione a ciò i trasferimenti erariali rappresentano una delle più importanti, seppure non più la prevalente, forme di entrata. Altro elemento di cui tener conto è la suddivisione degli enti per classi demografiche e popolazione residente.

I Comuni vengono convenzionalmente suddivisi, a seconda della popolazione residente, in 12 classi demografiche (da meno di 500 abitanti ad oltre 500.000 abitanti). Le Province sono suddivise in quattro classi demografiche che tengono conto anche dell'estensione territoriale. Il rilievo della suddivisione risiede nel fatto che molte leggi e regolamenti prevedono disposizioni e parametri diversi in relazione alla classe demografica di appartenenza.

Peraltro, proprio il richiamato articolo 149, comma 5, del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali, prevede espressamente che i trasferimenti erariali debbano essere ripartiti in base a criteri obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio, delle condizioni socio-economiche nonché in base ad una perequata distribuzione delle risorse.

### ***Il sistema dei trasferimenti erariali***

Fino al 1984 i contributi erariali venivano attribuiti con rimborso a piè di lista, ciò che ha determinato una erogazione svincolata da principi di equa distribuzione.

Successivamente, in applicazione della delega conferita con la legge del 23 ottobre 1992, n. 421, è stato emanato il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, il quale, al Titolo IV, Capo II, articoli 34 e seguenti, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1 dicembre 1993, n. 528 e da successivi provvedimenti legislativi, reca la disciplina a regime dei trasferimenti erariali agli Enti Locali a decorrere dall'anno 1994.

Con il decreto legislativo n. 504 del 1992, fu introdotto un primo innovativo sistema di riequilibrio, da attuarsi inizialmente in sedici anni, fondato sulla metodologia dei parametri obiettivi che tenessero conto della popolazione, del territorio e delle condizioni socio-economiche nonché di una perequata distribuzione delle risorse in relazione agli squilibri di fiscalità

locale. Tale sistema era basato sulla detrazione annua del 5% dei contributi erariali spettanti a Comuni e Province e sulla loro successiva redistribuzione, utilizzando i contributi annualmente detratti, con la citata metodologia dei parametri obiettivi. Ha trovato tuttavia applicazione per i soli anni 1994 e 1995, in quanto successivamente sospeso in attesa dell'adozione di un nuovo sistema di riequilibrio. Il riparto dei trasferimenti con tale metodologia non ha tuttavia investito la generalità degli Enti, ma esclusivamente quelli nei confronti dei quali è stata operata la detrazione del 5% del complesso dei contributi ordinari e perequativi. Infatti, dallo stesso sono stati esclusi gli Enti beneficiari del contributo minimo garantito (trattasi di una clausola di salvaguardia a favore degli Enti ai quali deve essere comunque assicurato un minimo di contributi erariali per il finanziamento dei servizi indispensabili per le funzioni statali delegate o attribuite), i quali, avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi, hanno avuto l'attivazione della predetta garanzia di mantenimento minimo dei trasferimenti di cui all'articolo 36.

Negli anni successivi, la limitata consistenza delle risorse assegnate agli Enti Locali, dovuta ad esigenze di bilancio connesse agli impegni assunti nei confronti dell'Unione Europea, ha fatto sì che venisse favorita l'introduzione di sistemi perequativi non più basati su contributi aggiuntivi, ma da attuarsi con le risorse già in dotazione agli Enti Locali.

L'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, così come modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, ha, quindi, successivamente aggiornato il precedente sistema introducendo, dall'anno 1996, un sistema di riequilibrio "a fabbisogni standardizzati" dei trasferimenti erariali ordinari e consolidati spettanti a Province e Comuni, da attuarsi in dodici anni, al fine di creare un modello di perequazione che potesse meglio consentire il riallineamento degli enti in sottodotazione di risorse.

Per gli enti per i quali veniva evidenziata una posizione di sovradotazione di risorse l'adozione di tale sistema prevedeva la riduzione dei trasferimenti erariali, nella misura di un dodicesimo delle differenze in eccesso, con conseguente redistribuzione proporzionale, a decorrere dall'anno 1996, in favore degli Enti in posizione di sottodotazione. In conseguenza dei "tagli" delle risorse da effettuare nei confronti degli Enti in posizione di sovradotazione delle risorse, i sistemi di perequazione dovevano necessariamente essere effettuati in tempi medio-lunghi, al fine di non arrecare squilibri finanziari e difficoltà di funzionamento degli stessi e di consentire loro, conseguentemente, di prevedere un'idonea politica per l'acquisizione delle dotazioni finanziarie e modulazione delle spese.

Tale sistema, che doveva trovare applicazione dall'anno 1996, venne ritenuto eccessivamente gravoso per gli enti "sovradotati" i quali avrebbero dovuto sopportare sistematici tagli delle risorse loro trasferite e sospeso in attesa del riordino del sistema di finanza locale, previsto inizialmente dal decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, la cui entrata in vigore venne più volte prorogata ed infine sospesa dall'articolo 27 della legge n. 448 del 2001, ad eccezione della disposizione di cui all'articolo 9, comma 3. Il richiamato articolo 9 privilegia la distribuzione delle eventuali risorse aggiuntive a favore degli Enti sottodotati, ossia di quelli le cui risorse risultino al di sotto della media pro capite della fascia demografica di appartenenza, in proporzione allo scarto rispetto alla media stessa.

Tale modalità di riparto ha trovato conferma dall'anno 1998 fino all'anno 2003. Per il 2004, il legislatore ha quindi disposto che le risorse aggiuntive riconosciute per detto anno, pari a 180 milioni di euro, in rapporto al tasso di inflazione programmato, venissero distribuite, per il 50%, a favore dei soli Comuni in posizione di sottodotazione di risorse.

### ***I fondi delle contribuzioni erariali***

In attesa dell'esplicazione dei nuovi principi costituzionali, l'articolazione dei trasferimenti è tuttora disciplinata dal sistema previsto dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.

Il vigente sistema dei trasferimenti erariali è imperniato sulla presenza di cinque fondi dei quali tre per i trasferimenti di natura corrente ("fondo ordinario", "fondo consolidato" e "fondo per la perequazione degli squilibri della fiscalità locale") e due per i trasferimenti in conto capitale ("fondo nazionale ordinario per gli investimenti" e "fondo nazionale speciale per gli investimenti").

La dotazione di base del contributo ordinario è costituita dal complesso delle dotazioni ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi di energia elettrica riconosciuti agli Enti Locali per l'anno 1993. Per i Comuni la quota di fondo ordinario venne ridotta di un importo pari al gettito, dovuto per l'anno 1993, dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), calcolato sulla base dell'aliquota al 4 per mille, al netto della perdita del gettito derivante dalla soppressione dell'INVIM, acquisito dallo Stato, individuato nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. Funzione principale del fondo ordinario è quella di contribuire al finanziamento della spesa corrente per i servizi indispensabili. Il contributo consolidato comprende invece una congerie di erogazioni specifiche previste da leggi speciali.

Il terzo fondo, del tutto innovativo, intende assegnare contributi agli Enti dotati di basi imponibili inferiori rispetto ai valori medi nazionali. Il fondo nazionale ordinario per gli investimenti ha la natura di contributo in conto capitale da utilizzare esclusivamente per la realizzazione di opere di preminente interesse sociale ed economico ed è quantificato nella legge finanziaria. Il fondo nazionale speciale per gli investimenti, alimentato con i proventi della casa da gioco del Comune di Campione d'Italia, è destinato al finanziamento di opere pubbliche nei territori degli Enti Locali i cui organi siano sciolti per attività mafiosa o di quelli in gravi condizioni di degrado.

Infine, il fondo per lo sviluppo degli investimenti (per Comuni, Province e Comunità montane) è mantenuto tra le voci delle contribuzioni erariali ed è destinato al finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all'entrata in vigore della nuova normativa. La sua consistenza va riducendosi a seguito della progressiva estinzione dell'indebitamento precedente.

### ***L'assegnazione dei trasferimenti***

In ordine alle modalità di assegnazione dei trasferimenti, l'articolo 31, comma 3, della legge n. 289 del 2002 ha confermato, fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali agli Enti Locali, le modalità di erogazione dei contributi e di altre assegnazioni per gli Enti Locali individuate con il decreto del Ministro dell'Interno del 21 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002.

È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono esclusi da que-

sto regime gli Enti soggetti a monitoraggio (tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti), nei confronti dei quali i pagamenti a carico del bilancio dello Stato vengono effettuati al raggiungimento dei prefissati limiti di giacenza. Il richiamato decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 febbraio 2002, si rammenta, ha regolato l'erogazione per il 2002, da parte del Ministero dell'Interno a favore degli Enti Locali per i quali non sia prevista una differente disciplina, dei trasferimenti erariali previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e di ulteriori trasferimenti o assegnazioni previsti da altre disposizioni normative.

In particolare, con il predetto decreto viene disposto quanto segue:

- Modalità di erogazione di trasferimenti correnti e di contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo:

I contributi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi, rispettivamente, al fondo ordinario, al fondo consolidato ed al fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale, nonché i contributi a valere sui fondi per il federalismo amministrativo sono erogati in tre rate, entro i mesi di febbraio, maggio ed ottobre;

- Modalità di erogazione di trasferimenti a sostegno di investimenti:

I contributi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo per lo sviluppo degli investimenti, sono erogati in due rate, rispettivamente per il sessanta per cento entro il mese di maggio e per il saldo entro il mese di ottobre;

- Modalità di erogazione di trasferimenti in conto capitale:

I contributi di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativi al fondo nazionale ordinario per gli investimenti ed i contributi a questi assimilati sono erogati in unica rata entro il mese di giugno;

- Modalità di erogazione di altri trasferimenti:

I contributi di cui all'articolo 9, comma 4, lettera c), del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi al finanziamento dell'onere degli incrementi degli stipendi ai segretari comunali, sono erogati in unica rata entro il mese di giugno. I contributi previsti da altre disposizioni normative sono erogati dal Ministero dell'Interno, se non diversamente disciplinato, in unica rata entro il mese di giugno o successivamente nei casi in cui i dati e gli elementi necessari ai fini dell'erogazione non siano disponibili;

- Modalità di erogazione della quota di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.P.E.F.:

A partire dall'anno 2002 le somme da attribuire ai Comuni a titolo di compartecipazione comunale al gettito dell'I.R.P.E.F., di cui all'articolo 67, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 25, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono erogate in due rate, rispettivamente entro i mesi di marzo e luglio.

L'articolo 32, comma 1, della legge n. 289 del 2002 dispone, altresì, che per il triennio 2003-2005 conservano validità le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'articolo 66 della richiamata legge n. 388 del 2000, si rammenta, disciplina la determinazione e le modalità di erogazione dei trasferimenti erariali per gli anni 2001 e 2002 agli Enti Locali assoggettati al sistema di monitoraggio diretto delle disponibilità

di cassa da parte del Ministero dell'Interno. Trattasi, nella sostanza, degli Enti di maggiore dimensione demografica e cioè tutte le Province ed i Comuni con popolazione con più di 50.000 abitanti, per i quali è confermato il sistema relativo al monitoraggio della spesa, consistente nel pagamento da parte del Ministero dei trasferimenti, con mandati diretti, solo al verificarsi di determinati limiti di giacenza di cassa, ma con possibilità di richiesta di accreditamento dei trasferimenti, con procedura diretta e immediata, per spese improcrastinabili ed inderogabili. A seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 66 della legge finanziaria per il 2001 sul controllo dei flussi finanziari degli enti pubblici, è aumentato il numero degli enti monitorati, ricomprendendo in essi tutte le Province ed i Comuni con popolazione da 50.000 a 60.000 abitanti; è stata inoltre prevista, per i Comuni con meno di 50.000 abitanti, la non assoggettabilità al limite di giacenza al raggiungimento del quale erano effettuati i pagamenti a carico dello Stato, attraverso le anticipazioni da parte delle sezioni di tesoreria provinciali del Tesoro, rimborsate dal Ministero dell'Interno (sistema della Comunicazione).

Il sistema delle attribuzioni delle risorse finanziarie agli Enti Locali si svolge, pertanto, a norma delle vigenti disposizioni con due distinte modalità:

*a)* erogazione con mandato informatico collettivo in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti;

*b)* monitoraggio per tutte le Province ed i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e possibilità di richiedere per spese improcrastinabili ed inderogabili il pagamento diretto e immediato dei trasferimenti.

Per le modalità di cui al punto *a)* il sistema prevede l'attribuzione delle risorse attraverso l'adozione di un decreto di impegno e pagamento per ogni tipologia di contributo, cui corrisponde un capitolo del bilancio dello Stato, nel quale si suddivide la rata: contributo ordinario, contributo per la perequazione della fiscalità locale, contributo consolidato e per lo sviluppo degli investimenti.

Per quanto riguarda la modalità di cui al punto *b)* l'attività di monitoraggio è affidata al Ministero dell'Interno e riguarda 230 Enti. Essa consiste nel verificare la consistenza finanziaria dei conti di tesoreria degli Enti interessati e, per quelli che risultano al di sotto del limite di giacenza determinato percentualmente sulla spettanza annuale dei fondi ordinario, perequativo, consolidato, e per lo sviluppo degli investimenti si provvede su richiesta al trasferimento delle risorse nella misura sufficiente a riportare detta consistenza al di sopra del limite di giacenza.

Il sistema di monitoraggio per l'attribuzione delle risorse finanziarie è finalizzato ad attribuire i contributi erariali solo nella misura necessaria al fabbisogno degli Enti Locali.

#### ***Trasferimenti e legge finanziaria***

L'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria per l'anno 2004)" contiene numerose disposizioni aventi riflessi in termini finanziari nei confronti di Comuni, Province, Comunità montane ed Unioni di Comuni per l'anno 2004.

In particolare, esse riguardano:

- la determinazione dei trasferimenti erariali spettanti in favore di ogni singolo Ente Locale per l'anno 2004, in base alle disposizioni recate dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge

finanziaria per l'anno 2003). Nel contributo ordinario spettante per l'anno 2004 vengono quindi consolidati i contributi attribuiti negli anni 2002 e precedenti. Ne consegue, per lo stesso anno, l'esclusione dal computo dei trasferimenti erariali agli Enti Locali (e quindi il mancato consolidamento) di alcuni degli interventi finanziari previsti per l'anno 2003, quali l'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per detto anno, nonché l'ulteriore contributo di 300 milioni di euro, destinato, prevalentemente, all'incremento della dotazione del fondo ordinario di base (per 137,5 milioni di euro) ed a favore degli enti sottodotati (per ulteriori 137,5 milioni di euro);

- la destinazione dell'incremento dei trasferimenti erariali derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, pari a complessivi 180 milioni di euro, a favore dei soli Comuni (e non altre categorie di Enti come negli anni precedenti). Diversamente da quanto disposto per l'anno 2003, una parte dell'incremento riconosciuto (il 50%) viene ripartita a favore della generalità degli Enti, il restante 50% viene invece ripartita a favore dei soli Comuni in posizione di "sottodotazione" delle risorse, individuati ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'attribuzione, anche per l'anno 2004, di appositi contributi statali, al fine di stimolare la costituzione di nuove Unioni di comuni. L'articolo 3, comma 27, della legge n. 350 del 2003, ha previsto, infatti, per detto anno, l'incremento di 20 milioni di euro del contributo erariale spettante a favore delle Unioni dei Comuni, riservandolo a favore di quelle che abbiano effettivamente attivato l'esercizio associato di servizi. L'accesso ai contributi stanziati per tali finalità è stato avviato sulla base della certificazione approvata con decreto del Capo Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 2 agosto 2004. Con decreto del Ministro dell'Interno del 1 ottobre 2004 è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei contributi spettanti ai Comuni derivanti da procedure di fusione, alle Unioni di comuni ed alle Comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali.

Non trovano conferma, per il 2004, il contributo di 25 milioni di euro a favore delle Unioni di Comuni e delle Comunità montane, per l'esercizio associato di funzioni, nonché l'incremento del contributo alle Unioni di Comuni per lo svolgimento dei servizi di polizia locale, pari a 5 milioni di euro, previsti per l'anno 2003. Il fenomeno della costituzione delle Unioni di Comuni ha trovato notevole impulso proprio dagli incentivi finanziari statali previsti di anno in anno dalle leggi finanziarie nonché da alcune modifiche della specifica disciplina normativa ed, in particolare, dalla soppressione dell'obbligo di procedere alla fusione entro dieci anni dalla costituzione dell'Unione.

A conferma di ciò basti osservare come dall'anno 1996, anno di costituzione della prima Unione, tale fenomeno abbia subito una crescita estremamente significativa, passando dalle 13 Unioni di Comuni costituitesi nell'anno 1999, alle 243 Unioni di Comuni costituitesi a tutto l'anno 2004, anno, quest'ultimo, nel corso del quale si sono costituite 11 nuove Unioni;

- relativamente al finanziamento degli investimenti, l'articolo 3, comma 36, della legge n. 350 del 2003 dispone la concessione di un contributo a carico del bilancio dello Stato, fino ad un importo complessivo di 50 milioni di euro, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo n. 504 del 1992. Le disposizio-

ni di legge in materia privilegiano, infatti, la distribuzione delle disponibilità a valere sul fondo in esame a favore degli Enti appartenenti alle più ridotte fasce demografiche i cui bilanci sono spesso caratterizzati da notevole rigidità, dando luogo ad una traslazione di risorse a favore di questi ultimi. Di tale contribuzione hanno beneficiato, per il 2004, ben 4.158 Comuni.

In ordine ai contributi a valere, specificatamente, sul fondo nazionale ordinario per lo sviluppo degli investimenti per l'anno 2004, viene meno l'incremento, previsto per l'anno 2003, di 60 milioni di euro, unitamente all'ulteriore contributo di 112 milioni di euro per i Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, compensati, seppure marginalmente, dai contributi assegnati allo stesso titolo per l'anno 2004.

Per quanto concerne, invece, la dinamica del fondo per lo sviluppo degli investimenti degli Enti Locali di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, perdura il disposto di cui all'articolo 31, comma 11, della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria per l'anno 2003), il quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2003, il contributo a valere sul predetto fondo è determinato annualmente nella misura necessaria all'attribuzione dei contributi sulle rate di ammortamento dei mutui ancora in essere e dei mutui contratti o concessi ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Ciò fermo restando quanto previsto per l'anno 2002 dal comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Permane, quindi, l'impegno statale a corrispondere il contributo per le rate di ammortamento dei mutui già stipulati dagli Enti Locali negli anni pregressi per il finanziamento delle spese di investimento ed ammessi a contribuzione erariale secondo i parametri stabiliti di anno in anno dalle leggi annuali in materia di finanza locale;

– rilevante appare la conferma, per l'anno 2004, della riduzione di un ulteriore 1 per cento, sulla base del 2001, dei trasferimenti erariali già disposta, per detto anno, dall'articolo 24, comma 9, della legge finanziaria per l'anno 2002 (la quale recava la previsione di una riduzione dei contributi erariali, in misura dell'uno, del due e del tre per cento, rispettivamente per gli anni 2002, 2003, 2004), quantificabile, per tale ultimo anno, in 18,9 milioni di euro per le Province ed in 329,1 milioni di euro per i Comuni;

– per quanto concerne le Province e le Comunità montane, l'articolo 3, comma 141, della legge n. 350 del 2003, dispone, per l'anno 2004, l'incremento dei trasferimenti erariali a favore di ciascuna categoria di tali Enti in misura di 5 milioni di euro, per complessivi 10 milioni di euro;

– viene quindi previsto il definitivo consolidamento, negli importi attribuiti ai singoli enti per l'anno 2003, nel loro tetto massimo, spettanti in relazione agli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico al personale immesso nei ruoli speciali ad esaurimento, assunto in occasione delle calamità naturali in esecuzione dell'articolo 12, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Trattasi di contributi erariali a valere sul fondo consolidato di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 30 giugno 1992, n. 504, che ricomprende, si rammenta, particolari tipologie di trasferimenti attribuiti a favore degli Enti Locali da normative aventi carattere di specialità. Per i Comuni che non hanno certificato il mantenimento del requisito soggettivo la norma ha previsto dal 1 gennaio 2004 e per gli anni successivi, una riduzione del 10 per cento annuo del trasferimento erariale erogato per il titolo in argomento.